

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2399

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AUGUSTO BATTAGLIA, PIZZINATO, GHEZZI, INNOCENTI, GIANNOTTI, REBECCHI, RONZANI, BIRICOTTI GUERRIERI, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CACCAVARI, MELILLA, POLLASTRINI MODIANO, PERINEI, TRUPIA ABATE, JANNELLI, LARIZZA, MARIA ANTONIETTA SARTORI, FREDDA, ALVETI, SANGIORGIO, STRADA, GIANNA SERRA, MASINI, ZAGATTI, GASPAROTTO, ABATERUSSO, BEEBE TARANTELLI, CALZOLAIO, EVANGELISTI, TRABACCHINI, SANNA, GUIDI, SITRA, SOLAROLI, FELISSARI, ENNIO GRASSI, PETROCELLI, DE SIMONE, TATTARINI, CAMPATELLI, OLIVERIO, LORENZETTI PASQUALE, DI PRISCO, COLAIANNI, SENESE, IMPEGNO, MONTECCHI, SILVIO MANTOVANI, INGRAO, GRILLI, MONELLO**

Norme per il collocamento al lavoro delle persone handicappate

*Presentata il 16 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La materia del collocamento al lavoro delle persone handicappate è indubbiamente tra le più complesse. Le sue origini sono lontane e risalgono al primo dopoguerra, quando entrò in vigore il decreto-legge 14 giugno 1917, n. 1032. Successivamente più volte modificato ed integrato, esso concedeva agevolazioni ai mutilati ed agli invalidi di guerra, reduci dal primo conflitto mondiale.

Quanto previsto da questo primo provvedimento venne esteso, aumentando di volta in volta la quota obbligatoria, ad altre categorie di persone handicappate, man mano che queste riuscivano a darsi un'organizzazione e, quindi, ad esercitare una pressione di tipo sindacale sui pub-

blici poteri. Tutto ciò ha contribuito notevolmente ad avvalorare nell'opinione pubblica la convinzione che l'insieme delle persone handicappate doveva essere fatalmente considerato un peso di cui lo Stato e la comunità sociale dovevano farsi carico. E di questa convinzione sono rimasti prigionieri anche settori vivi della società.

Si spiegano così i ritardi del movimento dei lavoratori, mentre gli imprenditori, in particolare, hanno vissuto il collocamento obbligatorio come una sorta di «tassa», possibilmente da evadere.

La legge 2 aprile 1968, n. 482, che unificava precedenti testi, rispecchia fondamentalmente una filosofia burocratica ed impositiva che non ha dato, in oltre

venti anni di applicazione, i risultati attesi. Di qui la necessità di modificarla. Il processo di riforma della citata legge n. 482 del 1968 va avanti, ormai, da alcuni anni ed anche in questa legislatura torna all'esame del Parlamento. Per l'ennesima volta, infatti, nonostante il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione lavoro del Senato, nella decima legislatura non si è trovata la determinazione necessaria ad approvare il provvedimento. Non è la prima volta che un testo concordato dalle forze politiche non trova il naturale sbocco legislativo. Per cui è più che lecito pensare che vi siano forze poco interessate, se non ostili, al cambiamento di un sistema di collocamento che appare sempre più inadeguato alle moderne dinamiche del mondo del lavoro.

Più volte abbiamo denunciato i limiti della legge n. 482 del 1968, a partire dal campo di applicazione che, escludendo le imprese con meno di 35 addetti, di fatto esonera da un doveroso atto di solidarietà sociale gran parte del sistema produttivo italiano. Ci sono province, soprattutto nel Meridione, in cui le aziende private soggette alla disciplina del collocamento obbligatorio si contano sulle dita di una mano e dove, pertanto, per le persone handicappate l'unica prospettiva è quella offerta dal pubblico impiego.

Ma soprattutto la divisione rigida per categorie, solo in parte compensata dal meccanismo dello scorrimento, ha creato forti discriminazioni. Mentre infatti le categorie di guerra, ormai in estinzione, si vedevano riservata una quota consistente di posti di lavoro, per le categorie civili, le più numerose, l'offerta di lavoro è sempre stata largamente insufficiente.

Per molte persone handicappate l'iscrizione alle liste di collocamento speciali si è perciò tradotta in anni e anni di inutile attesa. Per di più, il meccanismo di collocamento prettamente burocratico, sganciato dai processi formativi, ha delegato, di fatto, all'impresa il compito di valutare l'attitudine al lavoro del soggetto avviato. E le imprese si sono generalmente distinte per decisioni arbitrarie, forti delle negligenze degli ispettori del lavoro e dell'irrisorietà delle sanzioni, mentre gli uffici

provinciali del lavoro si sono ridotti ad una sorta di osservatorio passivo e incapace di promuovere occupazione. In aggiunta, migliaia di ricorsi alla magistratura si sono tradotti, generalmente per le lungaggini della giustizia, in più o meno consistenti buonuscite agli handicappati, purché rinunciassero al collocamento.

Senz'altro più numerose sono state le assunzioni nel pubblico impiego. Ma ministeri, comuni, unità sanitarie locali ed altri enti si sono avvalsi prevalentemente del meccanismo della chiamata nominativa diretta.

Tale procedura ha favorito abusi, arbitri, assunzioni clientelari di persone in molti casi con minorazioni irrisorie e l'esclusione, pressoché totale, degli handicappati gravi. Il fenomeno delle « invalidità facili » ha sensibilmente inquinato le liste della citata legge n. 482 del 1968. Come se ciò non bastasse, la legge è stata oggetto, nell'ultimo decennio, di reiterati tentativi di limitarne ulteriormente l'efficacia. Già nel 1983 il famigerato articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, bloccando lo scorrimento, limitò pesantemente l'applicazione della legge. Solo dopo diversi mesi il Parlamento, accogliendo un emendamento del PCI, cancellò quel provvedimento a lungo osteggiato dall'associazionismo. Negli anni più recenti prima le norme sulla tutela delle aziende in crisi, poi quelle per il contenimento della spesa pubblica hanno di volta in volta frenato o intralciato il funzionamento della legge. Ultima la circolare del Ministro per la funzione pubblica del 1992 che, forzando il decreto, determinava il blocco del collocamento delle categorie protette fino al 31 dicembre scorso.

Non per questo sono mancati timidi tentativi di innovazione, importanti, benché poco significativi negli effetti pratici. Da ultimo la legge 5 febbraio 1992, n. 104, che riconosce definitivamente il diritto al collocamento degli invalidi psichici, non contemplati nel testo originario della legge n. 482. Così come comincerà senz'altro a dare effetti positivi nei prossimi mesi l'innalzamento della percentuale minima per gli invalidi civili dal 33 al 46 per cento.

Ma una radicale inversione di tendenza, forse effetto del nuovo clima politico successivo al 5 aprile, si è determinata nel corso dell'approvazione della legge delega e poi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sul pubblico impiego. Su proposta del PDS, infatti, il Senato introduceva la chiamata numerica negli enti pubblici, mentre la Commissione lavoro della Camera vedeva accolta dal Governo la proposta di introdurre il cosiddetto « inserimento mirato ». Le pubbliche amministrazioni potranno, infatti, per le persone handicappate con particolari problemi di collocamento, concordare con le commissioni regionali per l'impiego progetti di inserimento lavorativo supportati da specifici interventi di formazione professionale.

Si tratta indubbiamente di un segnale positivo che introduce principi innovativi e fa propria l'esperienza di tante iniziative di formazione professionale che, in particolare nel centro-nord, attraverso la formazione in azienda e l'uso delle nuove tecnologie, hanno dimostrato la possibilità di inserimento produttivo anche di soggetti con *handicap* grave di natura sia fisica sia mentale. Ed è proprio il distacco tra queste esperienze ed il sistema di collocamento che va rapidamente colmato se vogliamo adeguare la legislazione italiana a quella degli altri Paesi europei.

I principi introdotti nel pubblico impiego vanno pertanto rapidamente estesi al settore privato per attivare un sistema di collocamento moderno che leghi occupazione e formazione, che incoraggi le aziende attraverso incentivi ed agevolazioni, che si prefigga un inserimento mirato e quindi non assistenziale e che collochi ciascuno al posto giusto perché possa esprimere al massimo le proprie capacità lavorative.

In questo quadro e con una legge che funzioni realmente diventerebbe possibile ridurre gradualmente le aliquote d'obbligo, allineandole a quelle dei *partners* comunitari. Purché però, attraverso un'azione attiva degli organismi ordinari del collocamento, le percentuali obbligatorie siano effettivamente e rigorosamente rispettate. Del resto, per le stesse imprese è sempre

più illusorio continuare a pensare di eludere il problema del collocamento al lavoro degli handicappati. Le vicende di questi mesi e la voragine del debito pubblico dovrebbero far comprendere non solo l'opportunità ma la necessità che tante energie lavorative inesprese trovino uno sbocco. Relegare migliaia di lavoratori nell'assistenza significa anche caricarsi di un indebito peso. Nei paesi più moderni l'handicappato tende invece ad essere sempre più lavoratore e contribuente.

La riforma è quindi necessaria ed urgente. Tanto più che negli ultimi anni l'efficacia della citata legge n. 482 del 1968 è andata via via scemando. Al 30 giugno 1992 risultavano collocati, ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio, 234.457 appartenenti alle diverse categorie di invalidi. A fronte di questi, ben 375.371 erano gli iscritti alle liste speciali. Se si confrontano questi dati con quelli degli anni precedenti ci si rende conto che negli ultimi dieci anni si sono persi ben oltre 60.000 posti di lavoro. Erano infatti 296.000 i collocati nel 1982.

Esaminando poi le situazioni delle diverse categorie si verifica che, mentre per le categorie degli invalidi di guerra e del lavoro il numero degli iscritti alle liste in attesa di chiamata è relativamente ridotto, il vero problema occupazionale si riscontra per le categorie civili. Infatti, i 359.000 invalidi civili iscritti e disponibili costituiscono più del 90 per cento dei disoccupati invalidi.

Non c'è dubbio che soprattutto nel centro-sud il fenomeno dei falsi invalidi abbia portato al rigonfiamento degli iscritti. Ma ciò non modifica il fatto che vi sia una sproporzione tra domanda ed offerta di lavoro. Nè può essere ricondotta alla sola crisi economica l'oggettiva e progressiva contrazione del numero degli invalidi collocati al lavoro.

Onorevoli colleghi, il progetto di riforma che presentiamo costituisce un tentativo di forte innovazione di un sistema di collocamento fin qui assistenzialistico ed inadeguato alle dinamiche del moderno mercato del lavoro. Introduce principi di politica attiva del lavoro che, attraverso il

collocamento mirato, le agevolazioni alle aziende, lo stretto collegamento tra formazione e collocamento, tende a ricollocare la nostra legislazione nell'ambito di quella europea, che in questi anni si è significativamente rinnovata.

Il nostro Paese è stato luogo, in questi anni, di significative esperienze che hanno dimostrato la possibilità di un pieno inserimento sociale e lavorativo delle persone handicappate. Ci auguriamo che il Parlamento sappia in tempi brevi legiferare, facendo proprio il meglio di quanto elaborato e realizzato da centinaia di operatori, associazioni, famiglie e dalle persone handicappate. Ci auguriamo che possa presto varare una legge capace di riconoscere per gli handicappati, nel concreto, il fondamentale diritto costituzionale al lavoro.

L'articolo 1 indica le finalità della legge qualificandone e affermandone il carattere promozionale, mutando radicalmente l'impostazione assistenzialistica del diritto al lavoro dei soggetti interessati.

L'articolo 2 determina gli aventi diritto ai benefici della legge, restringendoli alle sole persone handicappate già tutelate dalla legge n. 482 del 1968, in quanto le altre categorie in essa protette vengono più propriamente incluse nella disciplina delle fasce sociali deboli (articolo 20).

L'articolo 3 stabilisce l'istituzione ed i criteri degli elenchi e delle graduatorie presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

L'articolo 4 può considerarsi l'elemento caratterizzante la riforma, in quanto stabilisce, per le amministrazioni pubbliche e private, l'assunzione per chiamata numerica nonché l'introduzione del concetto di « collocamento mirato » attraverso l'utilizzo degli istituti di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56. Si affida alle regioni il compito di organizzare i servizi di inserimento al lavoro.

L'articolo 5 definisce l'istituzione della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

L'articolo 6 stabilisce che il collocamento obbligatorio è funzione esercitata dagli organi competenti per il colloca-

mento ordinario sulla base di graduatorie provinciali ed istituisce una commissione tecnica per l'inserimento lavorativo di quei soggetti per i quali, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o dei servizi territoriali, non sia immediatamente possibile definire le capacità lavorative. È da sottolineare poi il comma 8, ove viene indicato che per le persone per cui sia stata esclusa, a causa della gravità delle loro condizioni, la frequenza a corsi di formazione o prelaborativi, si stabilisce il diritto ad essere accolti nei centri di cui all'articolo 8, lettera l), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'articolo 7 stabilisce i compiti delle commissioni e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di una sottocommissione centrale per il collocamento delle persone handicappate quale organismo ministeriale, con compiti consultivi sugli indirizzi generali e specifici.

L'articolo 9 stabilisce le quote di riserva del collocamento obbligatorio per le imprese e aziende pubbliche e private.

L'articolo 10 regola le denunce dei datori di lavoro privati o pubblici, uniformando la disciplina di entrambi i settori.

L'articolo 11 prevede norme particolari per le entità con connotazione politica sindacale e sociale configurando l'obbligo esclusivamente per il personale tecnico ed operativo con chiamata nominativa.

Gli articoli 12 e 13 disciplinano la materia degli esoneri e delle compensazioni, nonché delle sospensioni degli obblighi, aggiornando la disciplina vigente.

L'articolo 14 stabilisce che l'assunzione coincide con il momento in cui la persona, debitamente avviata, si presenta sul luogo di lavoro.

L'articolo 15 prevede una serie di procedure cautelative in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, fra cui il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 6.

L'articolo 16 rappresenta una novità, in quanto istituisce un fondo, in parte alimentato da contributi statali, in parte autofinanziato con il gettito delle sanzioni amministrative e dei contributi esonera-

tivi, la cui funzione è quella di sostenere gli oneri della politica per promuovere il diritto al lavoro delle persone handicappate.

L'articolo 17 prevede agevolazioni ed incentivi anche per le imprese non soggette ad obbligo o che assumano oltre la percentuale prevista, nonché per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

L'articolo 18 stabilisce le sanzioni per i vari tipi di inadempienza: oltre quelle pecuniarie, si segnala la sanzione di cui al comma 5 che prevede la negazione del nulla osta per le assunzioni ordinarie alle imprese che non indichino la data dell'ul-

tima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 10.

L'articolo 19 prevede le procedure per la partecipazione ai concorsi pubblici nonché le modalità di espletamento degli stessi.

L'articolo 20 dispone la tutela di soggetti (superstiti e figli di caduti e invalidi di servizio e via dicendo) fin qui inclusi nell'ambito di applicabilità della legge n. 482 del 1968, ai fini del collocamento, sotto la diversa ma più coerente disciplina, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

I rimanenti articoli non richiedono particolare illustrazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge detta norme per l'attuazione del diritto al lavoro delle persone handicappate e definisce le quote obbligatorie di riserva di assunzione nei settori pubblico e privato.

## ART. 2.

(Campo di applicazione).

1. Le norme sul diritto al lavoro delle persone handicappate si applicano:

a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, intellettive, psichiche o sensoriali che comportino un grado di invalidità superiore al 45 per cento, accertato sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministro della sanità sulla base della classificazione internazionale della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti di cui all'articolo 6 e all'articolo 11, comma 5, della legge 27 maggio 1970, n. 382, nonché ai non udenti di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

2. Restano ferme le norme attualmente in vigore riguardanti l'assunzione obbligatoria dei non vedenti nelle mansioni di centralinista telefonico e di massaggiatore o massofisioterapista, nonché l'articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 6 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è esteso, per richiesta numerica, agli abilitati all'esercizio delle attività informatiche e agli stenotipisti. Il collocamento obbligatorio di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1971, n. 403, è esteso ai terapisti della riabilitazione diplomati ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per l'assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Il regolamento di esecuzione della presente legge, di cui all'articolo 25, stabilirà i requisiti e le modalità per l'assunzione obbligatoria delle suddette persone handicappate.

3. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, siano successivamente riconosciuti invalidi per cause di lavoro o di servizio. Per tali soggetti i datori di lavoro, pubblici e privati, devono prevedere nuove mansioni più idonee alla nuova condizione, conservando loro, nel caso di attribuzione di una mansione inferiore, la retribuzione e la qualifica fino a quel momento acquisite. Tali soggetti non rientrano nel computo complessivo dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nella singola impresa in cui risultano occupati all'atto del citato riconoscimento.

#### ART. 3.

*(Elenchi e graduatorie).*

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è isti-

tuito l'elenco, con relativa graduatoria, delle persone handicappate che risultano disoccupate e che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

2. L'elenco e la graduatoria di cui al comma 1 sono pubblici. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione vigilano sulla regolarità della tenuta degli elenchi, nonché sulla regolare attuazione della presente legge sul territorio.

3. La richiesta di iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è presentata dagli interessati direttamente ovvero conferendo mandato alle associazioni che abbiano come scopo la rappresentanza degli aventi diritto, ovvero agli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

4. La commissione centrale per l'impiego, di cui all'articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, come inserito dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 479, fissa criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, di cui al comma 1, tenendo conto anche delle capacità lavorative dei soggetti interessati e della frequenza a tirocini formativi.

#### ART. 4.

*(Modalità di inserimento al lavoro delle persone handicappate).*

1. Le assunzioni obbligatorie, da parte delle amministrazioni pubbliche e delle aziende private, dei soggetti di cui all'articolo 1 avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 3.

2. Le amministrazioni pubbliche e le imprese private di cui al comma 1 propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, pro-

grammi di assunzioni mirate di persone handicappate di difficile collocazione, accertata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 6, che comprendano anche periodi di tirocinio pratico.

3. Le regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, la mappatura dei posti disponibili per tirocini formativi, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedano l'utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato, nonché gli strumenti atti a favorire l'inserimento lavorativo per particolari situazioni dei soggetti di cui alla presente legge.

4. Ogni regione istituisce un fondo per l'occupazione delle persone handicappate con cui finanziare i programmi regionali di inserimento lavorativo.

#### ART. 5.

*(Commissioni provinciali  
per il collocamento obbligatorio).*

1. È costituita in ogni provincia, presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale per il collocamento obbligatorio composta da:

a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o un suo delegato, che la presiede;

b) tre rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali sindacali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) un operatore della formazione professionale, designato dalla regione;

d) un ispettore medico del lavoro;

e) sei rappresentanti delle organizzazioni giuridicamente riconosciute dei sog-

getti di cui all'articolo 2 più rappresentative a livello provinciale.

2. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del comma 1 è nominato un supplente.

3. La commissione di cui al comma 1 è nominata con decreto del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e dura in carica due anni.

4. La commissione di cui al comma 1 si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di un terzo dei commissari, ed ha il compito di:

*a)* approvare ed aggiornare trimestralmente le liste e le graduatorie per il collocamento obbligatorio;

*b)* vigilare sulla regolarità delle denunce di cui all'articolo 10, sulla tenuta delle apposite liste di cui all'articolo 3 e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio;

*c)* raccogliere ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collocamento, i dati relativi all'applicazione della presente legge e trasmetterli all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione e all'osservatorio regionale del mercato del lavoro;

*d)* esprimere parere sulle richieste di esonero dalle assunzioni, di cui all'articolo 12;

*e)* esprimere parere sulla irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 18.

#### ART. 6.

*(Organi del collocamento obbligatorio ed accertamento delle capacità lavorative).*

1. Le funzioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli organi competenti per il collocamento ordinario, secondo i criteri per esso stabiliti, in quanto applicabili, sulla base di una graduatoria provinciale, ai sensi dell'articolo 7.

2. Le richieste di avviamento dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio avvengono secondo le modalità previste per il collocamento ordinario.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale i criteri previsti per il collocamento ordinario possono essere adattati alle particolari esigenze del collocamento obbligatorio.

4. In ogni provincia, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, viene istituita una commissione tecnica per l'inserimento lavorativo dei soggetti per i quali, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego o dei servizi territoriali di cui all'articolo 4, comma 3, non sia immediatamente possibile definire la capacità lavorativa, le effettive attitudini o le abilità in rapporto a mansioni disponibili.

5. La commissione di cui al comma 4 è composta da:

a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, o un suo delegato, in qualità di presidente;

b) due medici, di cui uno specializzato in discipline neuropsichiatriche;

c) uno psicologo;

d) un esperto in formazione professionale.

6. I componenti di cui alle lettere b), c), e d) del comma 5 sono designati dalla regione. La commissione di cui al comma 4 può avvalersi della consulenza di altri esperti, qualora ne ravvisi l'opportunità. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere b), c), e d) del comma 5 è nominato un supplente.

7. La commissione di cui al comma 4 ha il compito di:

a) valutare la capacità lavorativa in relazione ai risultati dell'accertamento delle commissioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed alle effettive attitudini ed abilità del soggetto, indicando le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo, tenuto conto delle indicazioni dei servizi di cui all'articolo 4, comma 3 della presente legge. In tali accertamenti l'interessato può farsi assistere da un esperto di fiducia;

b) esprimere, anche di propria iniziativa, alla commissione regionale per l'im-

piego di cui alle leggi 1° giugno 1977, n. 285 e 28 febbraio 1987, n. 56, pareri sulle questioni di carattere tecnico ed organizzativo attinenti alle strutture preposte al collocamento obbligatorio.

8. Le persone handicappate nei cui confronti i competenti organi abbiano escluso, a causa della gravità delle loro condizioni di dipendenza fisica, intellettuale o psichica, la frequenza a corsi di formazione professionale e prelaborativa hanno il diritto ad essere accolte nei centri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera l), della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

#### ART. 7.

*(Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego).*

1. Le commissioni e le sezioni circoscrizionali per l'impiego esercitano le funzioni di cui alla presente legge secondo le modalità stabilite per il collocamento ordinario, utilizzando la graduatoria provinciale di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 5.

2. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono tenute a fornire ogni semestre all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio i dati relativi all'applicazione della presente legge.

3. Contro i provvedimenti delle commissioni e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego è data facoltà di ricorso secondo la disciplina prevista dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56.

#### ART. 8.

*(Sottocommissione centrale per il collocamento delle persone handicappate).*

1. Presso la commissione centrale per l'impiego è istituita una sottocommissione centrale per il collocamento delle persone handicappate, di seguito denominata « sottocommissione centrale », nominata con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e composta:

a) dal direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori facenti parte della commissione centrale per l'impiego e da essa designati;

c) da sei rappresentanti delle organizzazioni giuridicamente riconosciute più rappresentative a livello nazionale dei soggetti di cui all'articolo 2;

d) da tre esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

2. Per ogni membro effettivo della sottocommissione centrale è nominato un supplente.

3. La sottocommissione centrale dura in carica tre anni.

4. La sottocommissione centrale è convocata dal presidente, almeno una volta ogni sei mesi o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

5. La sottocommissione centrale, anche di propria iniziativa, esprime pareri:

a) alla commissione centrale per l'impiego, su questioni di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio delle persone handicappate, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale;

b) al Ministro del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla determinazione dei criteri e delle modalità relative agli esoneri di cui all'articolo 12.

#### ART. 9.

*(Quote di riserva del collocamento obbligatorio).*

1. Le persone handicappate avviate al lavoro sono inserite nelle amministrazioni

ed enti pubblici e nelle imprese private, con i criteri e le modalità di cui al presente articolo.

2. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici non economici, i quali abbiano complessivamente più di 25 dipendenti, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori disabili per una aliquota complessiva del 9 per cento del personale. Le frazioni percentuali superiori a 0,50 sono considerate unità.

3. I datori di lavoro di cui al comma 2 effettuano le assunzioni secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti e con le modalità di cui agli articoli 4 e 18 della presente legge, ovvero con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

4. Le imprese private e gli enti pubblici economici che abbiano più di 25 dipendenti sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nelle seguenti misure:

a) da 26 a 36 dipendenti: una unità;

b) oltre 36 dipendenti: il 9 per cento degli addetti.

5. Per il computo di cui al comma 4 le frazioni percentuali superiori a 0,50 sono considerate unità.

6. Agli effetti della determinazione dell'obbligo di assunzione per i datori di lavoro di cui al comma 4, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori assunti ai sensi dello stesso comma 4 e gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale sono computati in quote proporzionali all'orario di lavoro svolto; per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, non sono computabili i lavoratori che ne sono soci. Agli stessi effetti, fino al 31 dicembre 1993 non sono computabili i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; a decorrere dal 1° gennaio 1994 detti lavoratori sono computati nella misura del 50 per cento.

7. I datori di lavoro, di cui al comma 4, possono ridurre il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente di una unità per ogni disabile assunto, se appartenente alle categorie di cui alle lettere

a) e b), del comma 1 dell'articolo 2, che abbia un'invalidità superiore all'80 per cento o, se invalido di guerra o per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

8. I lavoratori handicappati utilizzati, previo loro consenso, in lavori a domicilio o in esperienze di telelavoro, nel rispetto delle norme di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva di cui al presente articolo.

#### ART. 10.

*(Denunce dei datori di lavoro).*

1. I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ogni sei mesi agli organi di cui al comma 3 un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo dei propri dipendenti, distinto altresì per unità produttiva, per qualifica o profilo professionale, per livello o fascia professionale e per sesso;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti assunti in base alle disposizioni sul collocamento obbligatorio, precisando, per ciascun assunto, il giorno di assunzione;

c) in relazione ai posti disponibili per i soggetti di cui alla presente legge, l'indicazione delle mansioni e delle condizioni in cui si svolge il lavoro cui gli avviati al lavoro potrebbero essere adibiti.

2. Il prospetto di cui al comma 1 del presente articolo ha a tutti gli effetti valore di richiesta di avviamento al lavoro, fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, per amministrazioni ed enti pubblici.

3. Il prospetto di cui al comma 1 deve essere inviato:

a) dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici:

1) se aventi sedi in una sola provincia, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

2) se aventi sedi in più province della stessa regione, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

3) se aventi sedi in più regioni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) dalle imprese private e dagli enti pubblici economici distintamente per ciascuna unità produttiva al competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e, qualora abbiano unità produttive in più circoscrizioni, complessivamente:

1) all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, relativamente alle unità produttive che si trovano in province diverse della stessa regione;

2) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, relativamente alle unità produttive che si trovano in regioni diverse.

4. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a fornire, a richiesta, alle associazioni a carattere nazionale aventi personalità giuridica che esercitano funzioni di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, copia dei prospetti di cui al comma 1.

5. Le imprese private e gli enti pubblici economici possono essere autorizzati, su loro motivata e documentata richiesta, ad assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Tale compensazione deve realizzarsi con i seguenti criteri:

a) per ogni impresa o ente che abbia unità produttive in più di una circoscrizione della medesima provincia, con un numero di dipendenti compreso tra le 5 e

le 10 unità, la compensazione può essere richiesta solo a livello provinciale;

b) per ogni impresa o ente che abbia più unità produttive in più province della medesima regione, con un numero di dipendenti compreso tra le 5 e le 10 unità, la compensazione può essere richiesta solamente a livello regionale;

c) per ciascuna impresa o ente che abbia unità produttive in più regioni con un numero di dipendenti non superiore alle 15 unità, la compensazione può essere richiesta a livello nazionale.

6. Gli organi competenti a rilasciare le autorizzazioni di cui al comma 5 devono tenere conto, oltre che delle effettive necessità del datore di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate.

7. Gli organi del collocamento di cui all'articolo 7, comma 1, avvalendosi della commissione tecnica di cui all'articolo 6 e ove sia opportuno, dei servizi regionali di cui all'articolo 4, secondo l'ordine di graduatoria individuano i lavoratori handicappati in possesso delle caratteristiche soggettive che corrispondono a quelle dei posti di lavoro di cui al comma 1, lettera c).

8. Qualora il datore di lavoro ritenga non idoneo il prestatore di lavoro avviato, gli organi del collocamento di cui all'articolo 7, comma 1, acquisito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 6, ove ne condividano le motivazioni, procedono ad un nuovo avviamento.

9. Le imprese private sono tenute a produrre copia del prospetto di cui al comma 1 per partecipare alle gare di appalto pubbliche e per la concessione di attività e servizi pubblici, pena l'esclusione dalle stesse.

#### ART. 11.

(Norme particolari).

1. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e gli enti da essi

promossi, il calcolo delle aliquote di cui all'articolo 9 tiene conto del solo personale tecnico e operativo, con esclusione di quanti svolgano funzioni dirigenziali o ricoprano cariche elettive, ancorché retribuite.

2. Per le assunzioni di cui al comma 1 è prevista la chiamata nominativa.

#### ART. 12.

*(Esoneri).*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è disciplinata la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla presente legge, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.

#### ART. 13.

*(Sospensione degli obblighi di assunzione).*

1. Gli obblighi di assunzione di cui alla presente legge sono sospesi nei confronti delle imprese soggette ad amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto 1977, n. 675, e della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la durata dei relativi processi debitamente riconosciuti e ove siano in atto interventi della cassa integrazione guadagni o procedure di mobilità per la durata degli stessi.

2. Anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1, la temporanea sospensione degli obblighi di assunzione può essere richiesta dai datori di lavoro, in presenza di situazioni di particolare gravità, all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide sentita la commissione regionale per l'impiego e previo accertamento dell'esistenza dei presupposti. La durata della sospensione, in questi casi, non può eccedere i dodici mesi.

3. Ove i datori di lavoro di cui al comma 1 procedano a licenziamenti per riduzione del personale, ovvero a licenziamenti a seguito di procedure di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono conservate le percentuali di cui all'articolo 9 della presente legge, in rapporto al personale restante.

#### ART. 14.

*(Assunzioni).*

1. L'assunzione al lavoro, ai sensi della presente legge, si considera avvenuta all'atto della presentazione della persona handicappata nell'impresa alla quale è stata avviata.

2. La mancata presentazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto avviamento al lavoro di cui al comma 1, se non giustificata, costituisce rinuncia allo stesso.

3. Anche in deroga alle vigenti disposizioni, le imprese private e gli enti pubblici economici possono avanzare richiesta nominativa per l'assunzione dei lavoratori con una invalidità superiore al 70 per cento, che risultino di difficile collocazione o provengano dai progetti regionali di inserimento mirato al lavoro ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché da tirocini formativi, previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 6.

#### ART. 15.

*(Modalità di esecuzione e di risoluzione del rapporto di lavoro).*

1. Ai lavoratori assunti a norma dell'articolo 9 si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Nel corso del rapporto di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro può chiedere che la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio accerti se, in relazione alla presenza del lavoratore interessato, si determinino condizioni che

rechino pregiudizio alle persone o alle cose. La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 6, emette una decisione motivata entro quindici giorni dalla richiesta, sentito il parere delle rappresentanze sindacali aziendali, indicando le misure da adottarsi per rimuovere le cause di difficoltà e di rischio. Qualora la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio accerti l'impossibilità di introdurre misure correttive e dopo avere esperito tutte le possibilità di un diverso inserimento nell'azienda, il rapporto di lavoro può essere risolto per giustificato motivo.

3. La persona handicappata o l'associazione o istituto di patronato e di assistenza sociale di cui all'articolo 3, comma 3, ai quali la stessa conferisca mandato, può richiedere alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio l'accertamento della compatibilità delle mansioni affidate con le condizioni di salute del lavoratore. Nel caso in cui la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio accerti l'incompatibilità delle mansioni, il datore di lavoro è tenuto, entro i limiti di cui all'articolo 2103 del codice civile, alla variazione delle mansioni affidate.

4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente commissione provinciale per il collocamento obbligatorio al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all'avviamento obbligatorio.

5. La commissione provinciale per il collocamento obbligatorio dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento di cui all'articolo 3, per un periodo di almeno sei mesi, del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto che sia corrispondente ai suoi requisiti professionali ed alle disponibilità dichiarate all'atto dell'iscrizione o della reinscrizione nelle predette liste.

## ART. 16.

*(Fondo regionale per l'occupazione delle persone handicappate).*

1. Al fondo regionale per l'occupazione delle persone handicappate sono destinate le risorse derivanti:

a) dai versamenti effettuati dai datori di lavoro ai sensi dell'articolo 18;

b) dall'apporto, a carico del bilancio dello Stato, determinato annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e suddiviso percentualmente tra le regioni.

## ART. 17.

*(Agevolazioni e incentivi).*

1. Le imprese private, gli enti pubblici economici e, limitatamente al rimborso di cui alla lettera c) del presente comma, le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, fatti salvi i benefici già previsti dalla citata legge n. 381 del 1991 in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali per i soggetti svantaggiati, nonché gli enti e le imprese esenti dall'obbligo che assumano i soggetti di cui all'articolo 2 o quelle che li assumano oltre la percentuale d'obbligo possono richiedere:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata di cinque anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore handicappato che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa inferiore al 20 per cento;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata di tre anni, degli oneri sociali relativi ad ogni lavoratore handicappato che, assunto in base alla presente legge, abbia una residua capacità lavorativa compresa tra il 20 ed il 40 per cento;

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato

alle possibilità operative delle persone handicappate con capacità lavorativa residua inferiore al 50 per cento o per l'aprestamento di tecnologie di telelavoro. Il rimborso, erogato dalle regioni, è concesso per le trasformazioni necessarie a porre la persona handicappata in condizione di svolgere le mansioni per le quali è qualificata e nei casi in cui non è altrimenti possibile adibirla a mansioni compatibili con la propria minorazione. La misura del rimborso è determinata sulla base di una istruttoria compiuta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, secondo criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 25 della presente legge.

2. Le singole regioni determinano annualmente le modalità, i criteri e l'entità delle agevolazioni e degli incentivi di cui al presente articolo nei limiti delle disponibilità accertate in base alle risultanze d'esercizio.

3. Per i primi tre anni di attuazione della presente legge le regioni operano in base ad una disponibilità convenzionale di lire 30 miliardi annui, accordando i benefici della fiscalizzazione in via esclusiva alle imprese private e agli enti pubblici economici che assumano soggetti disabili di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, in soprannumero rispetto alle quote di riserva di cui all'articolo 9, comma 4.

4. Alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, in possesso dei requisiti previsti e che risultino avere al loro interno una percentuale di lavoratori handicappati superiore al 30 per cento dei lavoratori della cooperativa, di cui almeno la metà costituita da persone handicappate che abbiano una capacità lavorativa inferiore al 20 per cento, è riservata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una quota delle forniture e dei servizi da appaltare, sotto qualsiasi forma e secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti parastatali, nella misura del 5 per cento, calcolate le detrazioni previste dalle leggi vigenti.

5. La percentuale di cui al comma 4 è stabilita dalle pubbliche amministrazioni interessate sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale nell'arco di un biennio, qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo.

6. È fatto divieto alle imprese cooperative di dare in appalto, in tutto o in parte, l'esecuzione delle forniture o dei servizi assunti ai sensi dei commi 4 e 5. Le regioni, gli enti locali, le unità sanitarie locali possono, in deroga alla vigente disciplina, stipulare con le cooperative citate al comma 4 contratti a trattativa privata per la fornitura di beni e servizi.

7. Ai trasferimenti di beni, per successione o donazione, a favore delle cooperative citate al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; le medesime cooperative godono della riduzione per un quarto delle imposte catastali e ipotecarie in dipendenza dei contratti di mutuo, di acquisto o locazione relativi agli immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.

#### ART. 18.

##### *(Sanzioni).*

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 9 sono soggetti, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1 milione per ritardata denuncia, maggiorata di lire 100 mila per ogni giorno di ritardo.

2. Le imprese private e gli enti pubblici economici che, essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, ne rifiutino l'inserimento in azienda, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio del salario contrattuale dovuto ai lavoratori per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono ade-

guati ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dall'ispettorato provinciale del lavoro.

4. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati alle regioni per il finanziamento di cui all'articolo 16.

5. Le richieste di avviamento al lavoro ed il rilascio di nulla-osta per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ordinario devono contenere l'indicazione della data dell'ultima denuncia presentata ai sensi dell'articolo 10. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, è fatto divieto agli organi preposti al collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, di rilasciare nulla-osta per assunzioni ordinarie in difetto di tale indicazione.

6. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze da parte delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

7. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti, qualunque ne sia il motivo, non coperta l'aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento al fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 4, comma 4, di un importo pari alla retribuzione giornaliera spettante all'operaio di terzo livello della categoria dei lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata; la predetta somma viene versata entro la data di presentazione della denuncia annuale di cui all'articolo 10, e copia della ricevuta del relativo versamento viene allegata alla denuncia.

## ART. 19.

*(Concorsi).*

1. Le persone handicappate possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. A tal fine i bandi di concorso devono prevedere speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri concorrenti. I suddetti bandi si ritengono esecutivi solo se emanati nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono soppresse le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

3. Per la partecipazione ai concorsi per il pubblico impiego l'età massima è elevata, per tutti i soggetti tutelati dalla presente legge, a quarantacinque anni, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Alle persone handicappate che ne facciano specifica richiesta nella domanda di partecipazione al concorso l'amministrazione o l'ente pubblico fornisce le necessarie attrezzature tecniche, predisponendo ogni altro accorgimento affinché il concorrente possa partecipare, in condizioni di effettiva parità con gli altri concorrenti, alle prove pratiche scritte ed orali, anche nel caso in cui l'interessato non sia in grado, per *deficit* motori, di firmare o scrivere di proprio pugno.

5. I soggetti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, purché siano disponibili posti ad essi riservati ai sensi dell'articolo 9.

## ART. 20.

*(Tutela di alcune fasce sociali deboli).*

1. All'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

« c-bis) i coniugi superstiti e i figli di soggetti deceduti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra, di lavoro o di servizio;

c-ter) i coniugi superstiti e i figli dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 11 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c-quater) i coniugi superstiti, i figli e i genitori dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi in misura non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302;

c-quinquies) i profughi cittadini italiani ».

2. Per i soggetti di cui al comma 1 la normativa ivi richiamata si applica anche ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche funzionali e i correlati profili professionali corrispondenti alle ex carriere direttiva e di concetto, con riserva agli stessi di una quota del 3 per cento dei posti messi a concorso, qualora gli interessati abbiano conseguito l'idoneità. A parità di punteggio valgono le precedenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## ART. 21.

*(Disposizioni transitorie).*

1. I soggetti handicappati che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti negli elenchi degli aventi diritto al collocamento obbligatorio conservano il diritto all'iscrizione.

2. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio, anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

ART. 22.

*(Regioni a statuto speciale).*

1. Sono fatte salve le competenze legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 23.

*(Copertura finanziaria).*

1. È autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni annui per gli anni 1993, 1994 e 1995, da ripartire per ciascun anno fra le regioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.000 milioni per gli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale verifica annualmente la congruità degli stanziamenti destinati all'attuazione della presente legge. Nel caso di insufficienza dei medesimi, provvede ad individuare adeguati corrispondenti aggiornamenti dei contributi previdenziali.

## ART. 24.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati la legge 2 aprile 1968, n. 482; l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466; l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763; l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

## ART. 25.

(Regolamento di esecuzione).

1. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

## ART. 26.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.